



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel.: 0522599153 - 0522597118 Fax: 0522348434

Codice fiscale: 80012790350 - Codice meccanografico: REIC84300X

E- mail: reic84300x@istruzione.it - P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it

Sito: <https://icalbinea.edu.it>

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM



CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO

per le classi I e II della scuola secondaria di I grado “Ludovico Ariosto” di Albinea

(Estratti dal Vigente P.T.O.F. e aggiornati ai sensi dell'O.M. n. 3/2025 e Legge n. 250/2024)

Gli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado “Ludovico Ariosto” di Albinea sono ammessi alla classe successiva se:

- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti);
- non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- hanno conseguito in sede di scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale di cui sopra, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, delibera la non ammissione all'anno successivo ove ricorrano le prime due, ed eventualmente anche qualcuna delle successive, fra le seguenti condizioni:

- 1) Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'alunno/a in base alle peculiarità individuali (obiettivi didattici stabiliti dai docenti delle singole discipline o dal Consiglio di classe) in più discipline.
- 2) Le difficoltà sono di tale entità e presenti in ambiti disciplinari che possano pregiudicare la frequenza produttiva della classe successiva o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
- 3) Le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a una partecipazione discontinua al dialogo educativo e alle attività didattiche proposte e/o allo scarso impegno profuso, e/o alla demotivazione a svolgere il lavoro necessario, e/o a una partecipazione discontinua o saltuaria alle iniziative di recupero proposte dalla scuola.
- 4) Nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno dagli stessi profuso in azioni di recupero non si sono registrati esiti apprezzabili sulla qualità degli apprendimenti maturati dall'alunno.
- 5) Si presume che la permanenza nell'attuale anno di corso nel prossimo anno scolastico possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le persistenti difficoltà.

La non ammissione deve essere considerata come un'ulteriore possibilità data all'alunno/a di costruire le condizioni per attivare / riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, di recuperare conoscenze e competenze nelle aree di sviluppo della personalità (area cognitiva e di apprendimento, affettivo – relazionale, autonomia) e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé.

Il consiglio di classe decide di ammettere alla classe successiva con valutazioni in una o più discipline con voto inferiore a 6/10, se vi sono le premesse per una ripresa, attraverso un adeguato lavoro di individuale di recupero nei mesi estivi i cui esiti verranno valutati nel mese di settembre.